Nel decidere, perseguendo obiettivo di trasparenza, di efficacia e di incitamento degli esportatori ad aumentare i loro prezzi, di istituire un dazio variabile, corrispondente alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera e un prezzo minimo, e nel ritenere necessario, per quanto riguarda gli importatori legati ad un esportatore, calcolare un eventuale dazio antidumping sul valore in dogana delle merci importate, determinato ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1224/80 sul prezzo di vendita al primo acquirente non legato all'esportatore, il Consiglio non eccede i limiti del suo potere discrezionale. Infatti, in primo luogo, un dazio variabile è in generale più favorevole agli operatori economici interessati perché consente di evitare qualsiasi riscossione di dazi antidumping purché le importazioni siano effettuate a prezzi superiori al prezzo minimo fissato, e in secondo luogo, nei confronti delle operazioni commerciali tra socie e per quanto riguarda la determinazione del prezzo unitario netto franco frontiera, sorgono gli stessi dubbi che esistono in materia di calcolo del margine di dumping, a proposito della realtà del prezzo all'esportazione pagato o da pagare da parte di un importatore che è associato con l'esportatore.

10. Sulla legittimità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva di un dazio antidumping provvisorio può influire l'eventuale illegittimità del regolamento che istituisce il dazio provvisorio solo qualora abbia inciso sull'altro.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite C-305/86 e C-160/87 *

I — Antefatti

Nell'ottobre del 1985 l'associazione « Groupement des industries des matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée » (in prosieguo: la « Gimelec ») sostenuta da altre quattro associazioni nazionali dell'elettronica chiedeva alla Commissione il riesame di taluni provvedimenti antidumping, conformemente all'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1). La domanda era diretta al riesame delle decisioni con le quali venivano accettati gli impegni di prezzo assunti dagli esportatori interessati nel contesto di un precedente procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW

* Lingua processuale: il tedesco.

(in prosieguo: i « motori elettrici ») originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica di Germania, della Romania e della Cecoslovacchia [regolamento (CEE) del Consiglio 28 luglio 1982, n. 2075 (GU L 220, pag. 36)], dell'Ungheria [regolamento (CEE) della Commissione 30 marzo 1982, n. 724 (GU L 85, pag. 9)] e dell'Unione Sovietica [decisione della Commissione 2 aprile 1984, 84/189/CEE, (GU L 95, pag. 28)].

A seguito della domanda di riesame la Commissione pubblicava nel novembre 1985 un avviso di riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di motori elettrici originari dai paesi sopra menzionati (GU C 305, pag. 2) e iniziava un'indagine.

Il 30 settembre 1986 il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 3018/86, abrogava il suo regolamento n. 2075/82 recante accettazione degli impegni assunti, rispettivamente, dagli esportatori della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica di Germania, della Romania e della Cecoslovacchia (GU L 280, pag. 66). Con regolamento (CEE) n. 3019/86, di pari data, la Commissione abrogava il suo regolamento n. 724/82 come anche la sua decisione 84/189 che accettavano gli impegni assunti dagli esportatori ungheresi e, rispettivamente, sovietici e istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica democratica di Germania, della Romania, della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68). Trattandosi di importazioni provenienti da paesi che non hanno economica di mercato, il valore normale veniva determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato svedese. Ai sensi dell'art. 2, n. 3, di detto regolamento, l'importo del dazio antidumping corrisponde, in caso di importatori associati con un esportatore, per ogni tipo di motore, alla differenza tra il prezzo a cui il prodotto importato è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente e il prezzo minimo di cui all'allegato B.

La validità del dazio provvisorio veniva prorogata per un periodo di due mesi con regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1987, n. 254 (GU L 26, pag. 1)

Su richiesta delle sopra menzionate associazioni di produttori, nel novembre 1986 la Commissione estendeva la procedura antidumping alle importazioni di motori elettrici originari della Iugoslavia (GU C 282, pag. 2).

Il 23 marzo 1987, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 864/87, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1). Il valore normale delle importazioni considerate è stato fissato sulla base della media ponderata dei prezzi di vendita interni dei produttori iugoslavi. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, nel nono « considerando » del regolamento viene precisato che sono stati assunti « i prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione in ciascuno dei principali mercati della Comunità » e che « questo è stato il caso anche per gli importatori collegati in considerazione del fatto che un raffronto tra il valore normale ed i prezzi di trasferimento faceva apparire margini di dumping tali che anche una ricostruzione dei prezzi all'esportazione non avrebbe influenzato il livello della misura fi-

nalmente adottata ». Secondo l'art. 1, n. 3, di detto regolamento, l'importo del dazio antidumping corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo minimo precisato nell'allegato del regolamento. Nel caso di importatori associati, il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità corrisponde, ai sensi del n. 4 della medesima disposizione, al valore in dogana quale sarebbe determinato in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1). In mancanza, detto prezzo sarà pari al valore in dogana tale quale sarebbe determinato conformemente all'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento.

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 1986, la società di diritto tedesco Neotype Techmashexport GmbH (in prosieguo: la « Neotype ») tra i cui azionisti figura l'impresa sovietica esportatrice di motori elettrici « Energomachexport » ha proposto, a norma dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE un ricorso inteso all'annullamento del citato regolamento della Commissione n. 3019/86 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici originari dell'Unione Sovietica nonché di taluni altri paesi dell'Europa dell'Est (causa C-305/86).

Con ordinanza 8 maggio 1987 la Corte ha ammesso la Gimelec ad intervenire nella causa C-305/86 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1987, la Neotype ha proposto, a norma dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento del citato regolamento del Consiglio n. 864/87, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (causa C-160/87).

Con ordinanze 30 settembre e 15 ottobre 1987 la Corte ha ammesso la Gimelec e, rispettivamente, la Commissione delle Comunità europee ad intervenire nella causa C-160/87 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

Con ordinanza 11 novembre 1987, la Corte ha riunito le cause C-305/86 e C-160/87 ai fini della fase orale e della sentenza e ha riunito l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Gimelec nella causa C-305/86 al merito, senza pregiudizio per la ricevibilità di detta domanda.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di assegnare la causa alla Quinta Sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

1. *Nella causa C-305/86*

La *Neotype* conclude che la Corte voglia:

— annullare l'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, nella parte in cui riguarda le importazioni di motori elettrici originari

dell'Unione Sovietica effettuate dalla ricorrente,

— condannare la Commissione alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare la ricorrente alle spese.

La *Gimelec*, interveniente, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile,

— in subordine, dichiararlo infondato e respingerlo,

— condannare la ricorrente alle spese.

2. *Nella causa C-160/87*

La *Neotype* conclude che la Corte voglia:

— annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, nella parte in cui riguarda l'importazione di motori elettrici originari dell'Unione Sovietica da parte della ricorrente,

— annullare l'art. 2 di detto regolamento nella parte in cui riguarda l'importazione di merci originarie dell'Unione Sovietica e la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia da parte della ricorrente,

— condannare il Consiglio alle spese.

Il *Consiglio*, sostenuto dalla *Gimelec* e dalla *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare la ricorrente alle spese.

III — Motivi dedotti dalle parti

Poiché i motivi sono in parte identici nelle due cause, viene fatto riferimento alla causa C-305/86 solo quando differiscono da quelli della causa C-160/87.

1. *Sulla ricevibilità*

a) *Nella causa C-305/86*

La *Commissione* esprime dei dubbi a proposito dell'interesse ad agire della ricorrente nei confronti del regolamento della Commissione n. 3019/86 (in prosieguo: il « regolamento provvisorio »). Il regolamento del Consiglio n. 864/87 (in prosieguo: il « regolamento definitivo ») si è sostituito al regolamento provvisorio, il quale pertanto non produce più effetti giuridici diretti e non ha più un suo proprio valore normativo dopo la riscossione definitiva dei dazi provvisori, in virtù del regolamento definitivo. La questione se, e in quale misura, il regolamento provvisorio deve produrre effetti affinché i dazi provvisori possano essere riscossi può essere esaminata in via incidentale nel corso del procedimento relativo alla causa C-160/87 vertente sul regolamento definitivo (v. l'art. 184 del Trattato CEE).

Dato che la Commissione è tenuta a rispettare la valutazione giuridica che sarà effettuata dalla Corte in quest'ultima causa, è altresì dubbio che nel caso di specie esista un interesse ad agire della ricorrente in ragione del rischio di ripetizione. A differenza delle decisioni citate dalla ricorrente (Flender, causa 74/81, Racc. 1982, pag. 395, e Simmenthal, causa 92/78, Racc. 1979, pag. 777) che hanno disciplinato in modo definitivo la questione in esame, il regolamento provvisorio è stato seguito dal regolamento definitivo.

La ricorrente non ha fornito, peraltro, elementi dai quali emerge che il regolamento provvisorio è idoneo a comportare per lei degli inconvenienti che vanno al di là della riscossione, a titolo di dazio per effetto del regolamento definitivo, degli importi depositati a titolo di garanzia. Siffatti inconvenienti, se del caso, dovrebbero essere esposti e discussi nel contesto di una procedura distinta ai sensi dell'art. 215 del Trattato.

Per quanto riguarda il nesso tra la fissazione di un dazio provvisorio e la sua riscossione definitiva, la Commissione ritiene che il punto decisivo è dato dal se degli errori da lei commessi, i quali — intrinsecamente — comporterebbero la nullità di un regolamento che fissa un dazio provvisorio, possano essere corretti dalle successive constatazioni effettuate dal Consiglio nel regolamento relativo alla riscossione definitiva del dazio provvisorio.

In questo contesto, la Commissione sostiene che, anche se fosse sempre tenuta a determinare gli elementi di un dumping conformemente al regolamento n. 2176/84, i requisiti che l'accertamento dei fatti deve soddisfare sono meno severi per l'imposizione di un dazio provvisorio e la valutazione dei fatti può, in un primo tempo, portare a un risultato diverso da quello che risulta dall'accertamento definitivo dei fatti. Solo nella misura in cui sulla base delle inchieste provvisorie, i principi giuridici dedotti dal regolamento n. 2176/84 non consentissero di concludere per l'esistenza di una pratica di dumping e di un pregiudizio, il regolamento provvisorio potrebbe essere affetto da un vizio che ne comporterebbe la nullità e che osterebbe alla riscossione definitiva del dazio provvisorio.

Per quanto riguarda le norme di procedura, la Commissione ritiene che la violazione del principio dei diritti della difesa è in generale inefficace sulla riscossione del dazio provvisorio, qualora una sanatoria — per esempio sotto forma di una successiva presa in considerazione dei motivi dedotti dalla parte interessata — sia intervenuta nel corso della fase amministrativa del procedimento tra il momento della fissazione del dazio provvisorio e quello della sua definitiva riscossione (v. sentenza Hoffmann-La Roche, causa 85/76, Racc. 1979, pagg. 461, 510-513). Siccome la ricorrente non ha dedotto motivi che eccedono il contesto di un controllo incidentale del regolamento provvisorio nella causa C-160/87, la continuazione della causa C-305/86 non è più necessaria e non occorre più che questo procedimento sia deciso.

Nelle sue osservazioni la parte interveniente, la *Gimelec*, solleva un'eccezione di irricevibilità deducendo il fatto che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio presenta tutte le caratteristiche di un provvedimento intermedio e non deve pertanto essere ricorribile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Inoltre, l'eventuale annullamento del regolamento della Commissione n. 3019/86, che istituisce un dazio antidumping provvisorio, non pregiudica assolutamente la validità del regolamento del Consiglio n. 864/87, che

stabilisce il dazio definitivo e la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio.

La *ricorrente* considera che il regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio per il quale ha dovuto costituire una garanzia corrispondente è un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori che incidono sugli interessi della ricorrente e contro il quale è esperibile il ricorso di annullamento. Il regolamento provvisorio non è divenuto privo di oggetto a seguito dell'adozione del regolamento definitivo, perché la riscossione presuppone l'esistenza di un obbligo di consegnare gli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio. Nel caso in cui il regolamento provvisorio fosse affetto da nullità, la riscossione di questi importi comporterebbe un effetto retroattivo illecito, in contrasto con l'art. 13, n. 4, del regolamento n. 2176/84.

Inoltre la ricorrente ha un interesse alla constatazione dell'illegittimità del regolamento provvisorio per il fatto che ha subito un danno non trascurabile e che esiste il rischio di ripetizione (v. le citate sentenze Flender, causa 74/81, e Simmenthal, causa 92/78). Poiché sono stati già istituiti dazi antidumping nei confronti dei motori elettrici originari dell'Unione Sovietica nel corso dei precedenti procedimenti, solo l'annullamento del regolamento provvisorio può eliminare il rischio che la Commissione commetta nuovamente gli errori che nel caso di specie le sono attribuiti.

Nell'ipotesi in cui il punto di vista della Commissione si rivelasse esatto, l'art. 173 del Trattato sarebbe neutralizzato nei confronti dei dazi antidumping provvisori. Se, peraltro, non sorgesse la questione di ottenere la sospensione dell'esecuzione tramite provvedimenti provvisori, per il motivo che le spese di costituzione di garanzia non rappresenterebbero un pregiudizio grave e irreparabile e se i ricorsi stessi divenissero a breve termine privi di oggetto, gli atti della Commissione in questo settore sfuggirebbero a qualsiasi controllo da parte della Corte.

b) *Nella causa C-160/87*

La parte interveniente *Gimelec* dubita della ricevibilità dei motivi dedotti della Neotype nei confronti delle constatazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping. Queste constatazioni non riguardano la ricorrente direttamente, dato che, nel caso di specie, l'esistenza del dumping è stata accertata in funzione dei prezzi all'esportazione degli esportatori interessati e non in funzione dei prezzi di rivendita praticati dagli importatori (v. la sentenza della Corte 21 febbraio 1984, Allied Corporation, cause riunite 239/82 e 275/82, Racc. pag. 1005).

2. *Nel merito*

a) *Nella causa C-305/86*

i) Sull'informazione della ricorrente

La *ricorrente* rimprovera alla Commissione di averla avvertita della riapertura del procedimento antidumping solo nove mesi dopo, cioè 34 giorni prima dell'adozione del regolamento provvisorio, e di aver adottato questo in una data in cui le osservazioni della ricorrente, presentate nei termini, non avevano potuto già essere state esaminate. Un simile modo di procedere costituisce violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2176/84 che fa obbligo alla Com-

missione di avvisare gli importatori notoriamente interessati da lei conosciuti. La pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale non la esonera da questo obbligo. La Commissione era a conoscenza che la ricorrente possedeva la qualifica di importatore interessato, dato che era stata già coinvolta in procedimenti antidumping precedenti ed era stata nominata, in particolare, nel citato regolamento del Consiglio n. 2075/82.

Inoltre la Commissione ha violato il principio dei diritti della difesa. Solo se informata della (ri)apertura di un procedimento, una parte interessata può mettere in atto e sperimentare utilmente i diritti di cui dispone in forza delle norme di procedura. La ricorrente nega, in questo contesto, di essere stata informata della riapertura del presente procedimento da parte dell'esportatore sovietico Energomachexport.

La ricorrente invoca infine la violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che la Commissione non ha messo la domanda di riesame, che era alla base della riapertura della procedura antidumping, a disposizione della ricorrente, come ha fatto per tutti gli altri importatori interessati, senza che questi ne abbiano dovuto fare richiesta. Se la ricorrente avesse avuto tempestivamente a disposizione una copia di questa domanda, le sarebbe stato possibile adottare una posizione in modo molto più preciso e sostanziale di quanto non sia stata in grado di fare sulla base dell'avviso di riapertura che le era stato trasmesso.

La *Commissione* risponde di aver annunciato la riapertura del procedimento antidumping mediante pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tutti i produttori, esportatori e importatori interessati hanno avuto conoscenza di detta riapertura come anche dell'eventualità dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio. Essi hanno, di conseguenza, avuto la possibilità di comunicare tutte le informazioni utili alla Commissione.

La ricorrente non figurava tra il numero degli « importatori notoriamente interessati » ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b), in conseguenza del fatto che non era stata identificata nella domanda di riesame. La Commissione ritiene che essa poteva, giustamente, basarsi sulle indicazioni contenute in detta domanda, non avendo effettivamente avuto conoscenza di fatti diversi. Anche se fosse vero che la ricorrente aveva già partecipato ad altri procedimenti antidumping, la Commissione non avrebbe potuto accontentarsi di una semplice presunzione, cioè che essa continuava ad essere un importatore associato all'esportatore sovietico. La Commissione non può essere tenuta a verificare le indicazioni che figurano in una domanda al fine di stabilire l'eventuale esistenza di altri interessati. Inoltre non è né obbligata né in grado di tenere un registro delle imprese eventualmente interessate.

In realtà, la ricorrente era stata al corrente della riapertura del procedimento, in quanto importatore strettamente associato con l'esportatore sovietico Energomachexport. Emerge chiaramente dalle osservazioni della ricorrente stessa che essa è solo l'emanazione di quest'ultima. È pertanto contraddittorio sostenere che non vi sono state trasmissioni di informazione tra l'esportatore sovietico e la ricorrente. La Energomachexport avrebbe dovuto, peraltro, comunicare alla Commissione l'elenco di tutti gli importatori associati considerati, e questo non solo in risposta ad una domanda della Com-

missione in tal senso, indirizzata agli esportatori in data 29 luglio 1986, ma già in una fase precedente del procedimento. I diritti di difesa sono stati in ogni caso rispettati, dato che la ricorrente è stata successivamente sentita nel corso della procedura e le sue deduzioni sono state prese in esame.

Per quanto riguarda l'asserita discriminazione subita dalla ricorrente, la Commissione afferma che una copia della domanda di riesame è pervenuta agli esportatori e importatori ivi indicati. Questo modo di procedere si spiega con ragioni di semplificazione amministrativa, senza che a questo proposito vi sia il minimo obbligo giuridico, poiché l'esperienza ha dimostrato che gli operatori economici identificati dalla domanda richiedono, in generale, una copia di detta domanda e partecipano, in seguito, allo svolgimento del procedimento. Per quanto riguarda le altre parti successivamente associate al procedimento, la trasmissione della copia della domanda non è stata effettuata in tutti i casi. Quando gli altri interessati si sono manifestati a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di cui sopra, esse hanno in genere preso l'iniziativa di chiedere copia della domanda. La ricorrente non ha ritenuto necessario agire in tal modo.

ii) Sulla scelta della Svezia come paese analogo

La *ricorrente* ritiene che la Commissione abbia commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti ed abbia trascurato taluni punti essenziali nel calcolo del valore normale e, in particolare, nella scelta del paese terzo a economia di mercato, a norma dell'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2176/84. Anche se il dazio provvisorio presupponesse una fase di esame meno avanzata dei provvedimenti definitivi, il criterio giuridico è tuttavia identico nei due casi.

Pur avendo assunto nei procedimenti antidumping precedenti l'Austria e il Brasile come paesi analoghi, nel regolamento provvisorio, la Commissione, una volta di più, si è basata su di un altro mercato, cioè quello svedese, senza dare una sufficiente motivazione ai sensi dell'art. 190 del Trattato. Essa non ha esaminato la possibilità di fare riferimento al mercato brasiliano, il quale non ha presentato gli inconvenienti riscontrati dalla Commissione sul mercato svedese, per quanto riguarda, in particolare, la dimensione del mercato e il numero dei fabbricanti. Essa ha altresì trascurato il fatto che il livello dei costi di manodopera in Svezia è più elevato della media e che il livello dei prezzi dei motori elettrici è ivi eccezionalmente elevato in ragione dell'esiguo numero di unità prodotte, che si traduce in prezzi di costo più elevati. Il carattere comparabile del volume di produzione è, peraltro, uno dei criteri determinanti tramite i quali viene a concretizzarsi la condizione della determinazione « in maniera appropriata ed equa » di cui al citato art. 2, n. 5. Inoltre, la Commissione nel regolamento impugnato non ha né esaminato, né menzionato la questione del carattere comparabile delle norme tecniche nei vari paesi.

La *Commissione* ritiene che la scelta della Svezia come paese di riferimento sia appropriata e non irragionevole e fa riferimento alla motivazione esposta nel dodicesimo punto della motivazione del regolamento provvisorio. Una copia della denuncia, nella quale l'Austria e la Svezia erano state proposte come paesi analoghi, è stata indirizzata all'insieme delle parti note, ivi compreso l'esportatore sovietico Energomachexport. La scelta del mercato svedese non è

stata contestata da nessuno degli importatori interessati entro i termini previsti della fase preliminare dell'inchiesta. Dato che il Brasile non era stato suggerito come mercato di riferimento, si era reso superfluo esaminare questa questione nella motivazione del regolamento impugnato. Inoltre, la scelta di un paese analogo al momento dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio dipende da un esame preliminare ed è sempre riesaminata prima dell'imposizione di un dazio definitivo, alla luce delle eventuali obiezioni formulate in proposito dalle parti interessati (v. i punti 6 e 7 del regolamento definitivo). La ricorrente, tuttavia, non aveva sollevato alcuna obiezione entro i termini previsti né soprattutto proposto la scelta del mercato brasiliano o di un altro mercato. Non si può rimproverare alla Commissione di non aver preso in considerazione fatti che non erano conosciuti al momento dell'adozione del regolamento provvisorio.

Le affermazioni della ricorrente relative ai costi di manodopera come pure al livello dei prezzi di costo sono troppo vaghe per poter essere prese in considerazione. Peraltro, esse sono inconferenti dato che nel caso di specie il valore normale è stato determinato non già sulla base dei costi, ma sulla base dei prezzi praticati sul mercato svedese, il quale è influenzato dalle importazioni e dagli altri fattori della concorrenza. Infine gli accertamenti operati dalla Commissione nei confronti del calcolo del valore normale sono privi di interesse, dal momento che sono stati completati o rimpiazzati dagli accertamenti del regolamento definitivo.

iii) Sulle differenze di caratteristiche fisiche

La *ricorrente* ritiene che la Commissione abbia trascurato talune importanti differenze di caratteristiche fisiche dei prodotti considerati in occasione del calcolo del valore normale e in occasione del confronto con il prezzo all'esportazione. Nella lettera rivolta alla Commissione il 26 settembre 1986 è già stato esposto che i motori elettrici sovietici non erano comparabili ai motori elettrici dell'Europa occidentale, in particolare svedesi, e che essi non costituivano prodotti similari. La Commissione non ha tenuto conto né delle differenze di qualità (mancanza di conformità alle norme DIN) né delle profonde trasformazioni necessarie per ottenere, da un motore elettrico sovietico, un motore elettrico standardizzato normale (verifica di funzionamento e di qualità, cambiamento di cuscinetti a sfera, equilibraggio, filettatura dell'estremità degli alberi, miglioramento dell'isolazione e della protezione). La Commissione ha già avuto peraltro conoscenza di queste circostanze fin dalle precedenti procedure antidumping, relative ai motori elettrici sovietici.

La *Commissione* considera che occorre distinguere la nozione di similarità dei prodotti ai sensi dell'art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento n. 2176/84, dalla nozione di differenze delle caratteristiche fisiche (art. 2, nn. 9 e 10 di detto regolamento). Trattandosi, da un lato, di motori elettrici normalizzati, tutti i motori conformi allo standard internazionale sono in linea di principio intercambiabili e similari, indipendentemente dalla loro origine. Se, d'altro lato, per taluni motori, non vi sono differenze di caratteristiche fisiche, spetta alle parti interessate chiedere un adeguamento conformemente alle citate disposizioni, fornendo la prova che la domanda è giustificata. L'esportatore sovietico, il quale ha partecipato all'inchiesta fin dall'inizio, non ha tuttavia presentato una domanda in questo senso e la Commissione non è tenuta, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2176/84, a procedere

d'ufficio a siffatti adeguamenti. Le circostanze evocate nella lettera della ricorrente 26 settembre 1986 non costituiscono una prova sufficiente e avrebbero dovuto essere ricordate in una fase precedente della procedura per poter essere eventualmente prese in considerazione nel regolamento provvisorio. La questione delle differenze di caratteristiche fisiche è, in ogni caso, stata oggetto di un dettagliato esame dal nono al quattordicesimo punto della motivazione del regolamento definitivo, dove il Consiglio ha trattato, tra altre, le questioni sollevate dalla ricorrente, e si sarebbe perfino, in taluni casi, allineato sul parere di quest'ultima.

iv) Pregiudizio

Oltre agli argomenti dedotti nella causa C-160/87, la *ricorrente* sostiene che la Commissione ha trascurato un aspetto fondamentale delle sue conclusioni relative ai margini di sottovalutazione dei prezzi. Operando il confronto tra il prezzo di vendita dei motori importati e il prezzo di costo dei produttori nella Comunità, la Commissione non ha rispettato l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2176/84 e non ha pertanto dimostrato una sottovalutazione dei prezzi effettivamente comparabili in seno alla Comunità.

La *Commissione* risponde che, in un caso come quello di specie, dove i prezzi di vendita dei produttori comunitari hanno subito ribassi sotto la spinta delle importazioni, questi prezzi di vendita sono influenzati dagli elementi costitutivi di un pregiudizio. In siffatte situazioni, è appropriato fondare la comparazione dei prezzi destinati a porre in essere una sottovalutazione su prezzi bersaglio oppure su prezzi di costo.

v) Sul tasso variabile del dazio antidumping

Oltre agli argomenti avanzati nella causa C-160/87, la *ricorrente* sostiene che l'art. 2, n. 3, del regolamento provvisorio è impreciso e in contrasto con il principio della certezza del diritto. Dalle direttive del Consiglio in materia doganale emerge che il momento determinante ai fini della fissazione dell'ammontare del debito doganale è il momento della domanda di sdoganamento. In questo momento, tuttavia, non si sa ancora a quale prezzo la merce importata sarà rivenduta ad un acquirente indipendente. Inoltre, la ricorrente solleva un numero di questioni (immagazzinaggio a lungo termine, modifica della merce importata, messa a disposizione nell'ambito di una garanzia, consumo ad uso proprio, riesportazione) che non trovano risposta nel regolamento impugnato e per le quali è impossibile un'equa determinazione del dazio provvisorio.

Infine il regolamento impugnato è altresì in contrasto con il principio della trasparenza degli atti amministrativi in quanto fa dipendere l'ammontare del dazio antidumping da un elemento che in genere non è determinabile al momento previsto per il calcolo.

La *Commissione* sostiene di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 a mettere il tasso di un dazio antidumping in relazione col prezzo di rivendita dei prodotti importati. Inoltre il debito doganale può sorgere ad una data alla quale il suo ammontare non è ancora determinato, poiché questa determinazione diviene necessaria solo quando il dazio viene effettivamente percepito. L'ammontare fissato in relazione al prezzo di rivendita è determinato con decorrenza dalla « data di riferimento ». Una siffatta costru-

zione non è in contrasto con il principio della certezza del diritto, dato che i principi in base ai quali il debito doganale è calcolato sono fermamente fissati fin dall'inizio. L'applicazione delle disposizioni generali in materia di dazi doganali, contemplata dall'art. 2, n. 5, del regolamento impugnato consentono, inoltre, di dare soluzione ai vari casi particolari citati dalla ricorrente (v. altresì gli argomenti avanzati a questo riguardo nella causa C-160/87).

b) *Nella causa C-160/87*

i) Sul calcolo del valore normale

La *ricorrente* rimprovera al Consiglio di aver commesso, in occasione del calcolo del valore normale, e in particolare al momento della scelta del paese analogo, errori manifesti nella valutazione dei fatti e di aver trascurato degli aspetti essenziali. Mentre i regolamenti antidumping precedenti avevano assunto l'Austria, il Brasile e la Svezia come paesi di riferimento, il Consiglio ha scelto un quarto paese, la Iugoslavia, come base di comparazione. Il Consiglio non ha in alcun modo giustificato perché il mercato brasiliano, che si sarebbe rivelato relativamente appropriato, non veniva più assunto come base di comparazione, conformemente alla domanda già avanzata dalla ricorrente con lettera 26 settembre 1986 e, altresì, nel contesto della causa C-305/86. Il Consiglio è dunque venuto meno all'obbligo di motivazione che gli incombe in forza dell'art. 190 del Trattato.

Inoltre, il regolamento definitivo non contiene alcun commento per quanto riguarda la dimensione e il carattere appropriato del mercato di riferimento scelto. Il mercato iugoslavo è relativamente piccolo e quantomeno più piccolo, in base alle cifre di vendite, del mercato austriaco, brasiliano o svedese. A differenza di questi ultimi mercati, non vi sono praticamente importazioni idonee a creare qualche concorrenza sul mercato iugoslavo. Inoltre, la Iugoslavia non è un paese ad economia di mercato ai sensi dell'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2176/84, in conseguenza del fatto che esiste un sistema di controllo dei prezzi, organizzato dallo Stato, che mantiene i prezzi a un livello artificialmente elevato. Allo stesso modo, i prezzi dei motori elettrici sul mercato iugoslavo non sono determinati dall'offerta e dalla domanda e non costituiscono pertanto una base appropriata ai fini della determinazione del valore normale.

Del resto, il Consiglio non ha tenuto neppure conto del tasso di inflazione iugoslavo, che ha raggiunto nel 1985 l'80% e si è attestato al di sopra del tasso di inflazione brasiliano.

Infine, il Consiglio non ha preso in considerazione il fatto che il tasso di cambio ufficiale del dinaro iugoslavo non corrisponderebbe al valore reale di questa divisa. Le banche pagano solo 0,15-0,17 DM per 100 dinari, mentre il corso ufficiale di acquisto si colloca a 0,27 DM. A differenza della causa Nachi (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84), nella quale il valore normale è stato calcolato nella medesima moneta di quella del fabbricante, nel caso di specie è stato calcolato il valore normale per le esportazioni sovietiche in funzione dei prezzi in un paese terzo, sulla base di un tasso di cambio non realistico.

Il *Consiglio,* sostenuto dalla *Commissione* e dalla *Gimelec,* ritiene che le istituzioni non siano tenute a scegliere sempre il medesimo paese come base di comparazione in analoghi procedimenti antidumping. Il mercato iugoslavo è più importante del mercato sve-

dese, utilizzato per operare gli accertamenti provvisori. Nessuna delle parti, peraltro, ha tempestivamente proposto di scegliere il mercato brasiliano come base di riferimento nel contesto della fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Corte. Le vaghe allusioni della ricorrente contenute nella lettera 26 settembre 1986 non sono sufficienti per essere considerate come una seria proposta. La proposta formulata dalla ricorrente nella causa C-305/86 è intervenuta in un momento in cui degli accertamenti definitivi erano già in fase molto avanzata.

Inoltre il Consiglio non è tenuto a passare in rassegna tutti i mercati che vengono in considerazione o a motivare il suo rifiuto di scegliere questo o quel mercato. È sufficiente che egli motivi la scelta del paese assunto per ultimo come base di comparazione (v. l'ottavo punto della motivazione del regolamento definitivo). Allo stesso modo, la Corte deve verificare non già se altri paesi avrebbero pure potuto costituire una valida base per fissare il valore normale, ma soltanto se la scelta della Iugoslavia fosse stata irragionevole e inappropriata.

Per quanto riguarda il carattere dell'economia iugoslava, il Consiglio sostiene che l'art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento n. 2176/84 non richiede la scelta di un'economia libera di mercato, poiché un certo grado di coordinazione è pure inerente all'economia sociale di mercato dei paesi occidentali. Inoltre, la ricorrente non ha precisato se i prodotti considerati erano effettivamente oggetto di misure dirigistiche.

Per quanto riguarda l'inflazione in Iugoslavia, la ricorrente ha fatto riferimento soltanto ad un rialzo teorico dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta, senza tuttavia sostenere che i prodotti interessati avrebbero conosciuto corrispondenti rialzi di prezzi. Nella misura in cui l'inflazione ha avuto un'influenza sulle condizioni di pagamento (termine di pagamento) le differenze che ne risultano sono state prese in considerazione nel contesto degli adeguamenti richiesti e giustificati ai sensi dell'art. 2, n. 10, del regolamento n. 2176/84.

Infine, l'uso dei tassi di cambio ufficiali per il calcolo del valore normale è stato confermato dalla Corte nella citata sentenza 7 maggio 1987. Come in questa causa, il tasso ufficiale è servito, nel caso di specie, a determinare il controvalore ai fini del calcolo del valore normale, mentre i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti — come nella causa Nachi — sulla base delle monete dei vari Stati membri. La ricorrente non ha indicato su quale altra base avrebbe dovuto essere operata la conversione. I tassi di cambio ufficiali del rublo sono, peraltro, altrettanto imperfetti in quanto neppure essi corrispondono interamente al valore reale della moneta sovietica.

La *Gimelec* aggiunge che è prassi costante e legittima per le istituzioni comunitarie fissare il valore normale dei paesi a commercio di Stato considerati sulla base del prezzo di mercato di un paese ad economia di mercato contemplato dalla medesima inchiesta. Questa prassi si spiega con una preoccupazione di economia amministrativa.

Inoltre, la ricorrente non ha alcun interesse a contestare la scelta della Iugoslavia come paese di riferimento dal momento che questa scelta produce, alla fine dei conti, un margine di dumping (del 131%) sensibilmente inferiore a quello derivante dalla scelta del mercato svedese (cioè 193%). La ricorrente non ha pertanto neppure dimostrato che la scelta di un altro paese avrebbe

condotto ad un margine di dumping inferiore al tasso del dazio di dumping definitivo.

ii) Sul pregiudizio

La *ricorrente* sostiene che il Consiglio ha altresì commesso errori manifesti al momento della determinazione del pregiudizio. Le importazioni nel 1985 sono state inferiori a quelle del 1977 e del 1978 e soprattutto a quelle del 1979 e del 1981, anni durante i quali le importazioni hanno superato un milione di unità. Nel 1985, per contro, esse sono ridiscese a meno del 75% di questa cifra. Comparando soltanto le cifre all'importazione degli anni dal 1982 al 1985, il Consiglio ha trascurato la considerevole riduzione delle importazioni rispetto al periodo precedente.

Inoltre, la quota di mercato delle importazioni provenienti dagli Stati interessati è passata dal 23,3% nel 1982 al 20,3% nel 1985, il che significa una diminuzione di tale quota del 13%. Rispetto al 1978, la quota di mercato è persino diminuita del 27,5%. Partendo da una quota di mercato costantemente elevata, il Consiglio non tiene debitamente conto di questa diminuzione. Il Consiglio ha peraltro commesso errori nella valutazione dei fatti, poiché al diciottesimo punto della motivazione del regolamento impugnato cita le cifre di 23,2 e 20,3% per le quote di mercato nel 1982 e 1985 mentre al trentunesimo punto della motivazione menziona le cifre di 23,0 e 19,6%.

Infine, il Consiglio avrebbe dovuto calcolare le quote di mercato sulla base delle vendite nella Comunità, e non sulla base delle cifre delle importazioni, dato che erano pur sempre le cifre di vendita e non i quantitativi prodotti a essere stati presi in considerazione per i produttori comunitari. I motori importati dalla ricorrente restano regolarmente nel suo magazzino doganale per un tempo abbastanza lungo, e la durata dell'immagazzinaggio si spiega con la grande varietà dei tipi di motori. Le cifre di vendita sono ammontate a 7 439 unità soltanto per il 1982 e a 7 955 unità per il 1984.

Il *Consiglio* rileva che l'inchiesta aveva lo scopo di verificare la situazione dopo l'istituzione, nel 1982, del dazio definitivo e dopo l'accettazione degli impegni di prezzo che ne erano seguiti, poiché le cifre relative al periodo precedente erano state già prese in considerazione nel contesto di queste misure. Per quanto riguarda le diverse cifre relative alle quote di mercato invocate dalla ricorrente, dalla formulazione dei menzionati diciottesimo e trentunesimo punti della motivazione emerge che il primo punto riprende il risultato delle valutazioni provvisorie, mentre il secondo espone le constatazioni definitive.

Per quanto riguarda il calcolo delle quote di mercato, quanto affermato dalla ricorrente a proposito delle differenze tra le cifre delle importazioni e delle vendite non è convincente, poiché gli esempi citati sono isolati dal contesto cui si riferiscono. Inoltre, si tratta solo di un problema di scaglionamento nel tempo, dato che, sul lungo periodo, la ricorrente certamente non importa più motori di quanti ne potrebbe vendere. Siccome le constatazioni relative al pregiudizio si estendono su un periodo abbastanza lungo, simili eventuali scaglionamenti tra le importazioni e le vendite si equilibrano per l'essenziale.

Tenuto conto della totalità dei fattori che incidono ai fini della determinazione del pregiudizio, resta cionondimeno che, nono-

stante un aumento della produzione comunitaria e una certa diminuzione della quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi considerati, queste ultime avrebbero esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dei produttori comunitari.

La *Gimelec* ritiene che i fattori di pregiudizio debbono essere analizzati alla luce dell'oggetto del presente procedimento, che non è di esaminare nuovamente se le condizioni dell'imposizione di un dazio antidumping siano soddisfatte, ma di stabilire se le misure antidumping precedentemente in vigore erano sufficientemente efficaci. Il riesame ha, infatti, dimostrato che gli impegni di prezzo accettati nel 1984 non avevano posto termine alle pratiche di rilevante sottoquotazione dei prezzi di costo dei produttori comunitari a causa delle importazioni controverse. A motivo di queste pratiche, i produttori comunitari hanno subito perdite considerevoli nelle loro vendite di motori elettrici. A scapito delle misure antidumping precedentemente in vigore, le importazioni controverse sono aumentate, in cifre assolute, tra il 1982 e il 1985 e occupano sempre una quota del mercato comunitario del 20%, con punte, in taluni Stati membri, del 45%.

iii) Sull'aliquota variabile del dazio antidumping

La *ricorrente* sostiene che la fissazione del dazio antidumping sulla base della differenza tra il valore in dogana, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1224/80, e il prezzo menzionato nell'allegato del regolamento impugnato non costituisce un modo di fissazione sufficientemente determinato e costituisce pertanto una violazione del diritto comunitario. Né l'art. 2, n. 8, lett. b), né l'art. 13, nn. 7 o 8, del regolamento n. 2176/84 forniscono una base sufficiente per definire un dazio antidumping sulla base del prezzo di rivendita.

Facendo riferimento alla versione in lingua tedesca e olandese del regolamento definitivo, la ricorrente sostiene che le differenziazioni grammaticali figuranti nelle due frasi dell'art. 1, n. 4, lett. a), secondo comma, stanno ad indicare che il Consiglio è partito dal principio che il citato art. 6 è già applicato in linea di principio, di modo che un rinvio agli effetti giuridici è superfluo. Questo caso non dovrebbe essere la regola generale, dato che dall'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1224/80 risulta che i metodi di calcolo contemplati negli artt. 3, 4, 5 ed eventualmente 7 hanno la priorità secondo tale ordine. In questi casi, non si ha tuttavia un prezzo sulla cui base il dazio potrebbe essere calcolato, poiché il regolamento impugnato non si riferisce agli altri citati articoli del regolamento sul valore in dogana.

L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1224/80, applicabile nel caso in cui il valore in dogana non può essere determinato conformemente all'art. 6 dello stesso regolamento, può ancora essere ammesso nel contesto del normale calcolo del valore in dogana, trattandosi di una disposizione subordinata a cinque altri metodi di calcolo, ma non è sufficientemente preciso per permettere di calcolare un dazio antidumping — come nel caso di specie — in un estremamente elevato numero di casi. Il principio della trasparenza degli atti amministrativi esige che si adotti una regolamentazione più precisa del semplice ricorso a « mezzi ragionevoli » il quale non fornisce assolutamente ai servizi doganali criteri che consentano di definire il prezzo differenziale.

Oltre all'intenzione del Consiglio, esposta nel trentottesimo punto del regolamento impugnato, che consiste nel calcolare il dazio antidumping facendo riferimento al prezzo al quale l'importatore rivende la merce con-

siderata al primo acquirente indipendente, l'art. 6, sopra menzionato, permette altresì di basarsi sul prezzo al quale altri vendono merci identiche o simili a persone che non sono con loro collegate. È pertanto errato supporre che la ricorrente possa influenzare l'importo del dazio mediante la formazione dei suoi prezzi di rivendita. Un siffatto metodo non rientra nella menzionata motivazione del Consiglio ed è peraltro inammissibile far dipendere un dazio variabile dal comportamento di imprese terze.

Il *Consiglio*, sostenuto dalla *Commissione*, ritiene che il regolamento n. 2176/84, e in particolare il suo art. 13, n. 8, costituisca un'autorizzazione sufficiente ai fini della determinazione del dazio antidumping sulla base del prezzo di rivendita. Dal quindicesimo punto della motivazione di detto regolamento come anche dal suo art. 13, n. 7, emerge inoltre che il Consiglio può adottare talune disposizioni che si discostano dalla regolamentazione doganale generale e dalle disposizioni comuni di applicazione.

Nel caso in esame, l'imposizione di un dazio antidumping sulla base della differenza tra i « prezzi bersagli » e i prezzi di rivendita effettivi è apparsa come il mezzo appropriato nel caso di importatori collegati, al fine di eliminare il pregiudizio. Per semplificare il calcolo del dazio, il Consiglio si è basato sulle regole relative al calcolo del valore in dogana e, in particolare, sul citato art. 6, senza che questo riferimento sia pertanto indispensabile. Il riferimento esplicito ha, tuttavia, stabilito in modo univoco e senza rischio di possibili errori il metodo ai fini della determinazione del prezzo di rivendita.

La scelta della formulazione grammaticale dedotta dalla ricorrente dimostra il fatto che si fa riferimento all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1224/80 in quanto semplice disposizione sussidiaria, applicabile soltanto nel caso in cui non fosse possibile determinare il dazio applicando l'art. 6. Le distinzioni che la ricorrente crede di poter operare nella versione tedesca del regolamento impugnato non trovano conforto nei testi pubblicati nelle altre lingue ufficiali. Inoltre, la ricorrente non precisa perché essa ritiene che, in un gran numero di casi, non sia possibile calcolare il prezzo di rivendita conformemente all'art. 6. Si può ragionevolmente dubitare che, nel termine di 90 giorni successivi all'importazione, merci importate o merci identiche o similari importate non siano smerciate nella Comunità.

Del resto, il dazio antidumping da pagare può essere determinato in modo univoco dalla ricorrente. Se il prezzo di rivendita della ricorrente si colloca al livello dei prezzi minimi, indicati nell'allegato del regolamento impugnato, oppure al di sopra di questi valori, essa non dovrebbe pagare alcun dazio.

La *Gimelec* rileva che dal trentottesimo punto della motivazione del regolamento impugnato emerge che il sistema di protezione messo in atto nel 1982 e nel 1984 poteva essere facilmente aggirato dagli importatori collegati con le società esportatrici. Questi potevano eludere il dazio antidumping rivendendo in perdita pur rispettando i prezzi minimi fissati negli impegni. Sarebbe stato pertanto necessario ricorrere al sistema contemplato nel regolamento impugnato. La ricorrente non ha peraltro alcun interesse legittimo a mettere in discussione il metodo di calcolo del dazio antidumping accolto con il regolamento impugnato, poiché la sola ragionevole soluzione alternativa, cioè l'imposizione di un dazio specifico, gli sarebbe stata meno favorevole, in quanto non avrebbe reso possibile, a differenza di un

dazio variabile, evitare il pagamento di un siffatto dazio mediante l'aumento del prezzo di rivendita.

Inoltre, tanto dall'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84 quanto dalla prassi delle istituzioni in materia di rimborso dei dazi antidumping emerge che le istituzioni sono autorizzate a prendere in considerazione il livello dei prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti ai fini della percezione dei dazi antidumping. Il metodo accolto dal regolamento impugnato non comporta alcuna particolare incertezza circa la determinazione del dazio in conseguenza del fatto che la ricorrente può sottrarsi, agendo in modo perfettamente legittimo, al pagamento del dazio fissando i suoi prezzi di rivendita conformemente alla tabella indicativa dei prezzi minimi di rivendita allegata nel regolamento impugnato.

iv) Sulla riscossione definitiva del dazio provvisorio

La *ricorrente* ritiene che la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia, contemplata nell'art. 2 del regolamento definitivo, è illecita in quanto il regolamento provvisorio era privo di efficacia giuridica. Se il regolamento che istituisce un dazio provvisorio fosse stato nullo, non sarebbe stato applicato alcun dazio provvisorio e la riscossione definitiva del dazio provvisorio non avrebbe potuto neanche essere decisa. Un regolamento nullo della Commissione non può essere successivamente coperto da un regolamento regolare del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo, poiché questo produce i suoi effetti soltanto per il futuro. Il fatto che il dumping e il pregiudizio debbono essere constatati tanto dalla Commissione quanto dal Consiglio sta a confermare che la regolarità del regolamento provvisorio della Commissione costituisce una premessa della riscossione del dazio provvisorio.

Il *Consiglio* replica che da un'analisi del regolamento n. 2176/84 emerge che la riscossione del dazio provvisorio è solo in rari casi subordinata alla validità del regolamento provvisorio. La decisione di riscuotere definitivamente il dazio provvisorio è un atto giuridico separato di cui occorre controllare la legittimità in maniera intrinseca. Il regolamento che istituisce un dazio provvisorio riposa su un'analisi preliminare del dumping, senza che sia assolutamente necessario che la Commissione proceda essa stessa a valutazioni relative al pregiudizio, purché la denuncia contenga sufficienti elementi di prova. La riscossione definitiva può tuttavia essere decisa dal Consiglio solo qualora dall'accertamento definitivo dei fatti emergesse che vi era dumping nonché pregiudizio. Il regolamento provvisorio costituisce pertanto una misura preventiva destinata a prevenire il pregiudizio nella fase dell'inchiesta con riserva di conferma da parte del Consiglio. Le constatazioni definitive del Consiglio sostituiscono le valutazioni provvisorie sulle quali era fondato il regolamento provvisorio e gli errori intervenuti nell'ambito dell'esame provvisorio sarebbero pertanto coperti da detti accertamenti.

L'eventuale carattere erroneo del regolamento provvisorio presenta, di conseguenza, interesse solo se non fosse stato coperto dal regolamento definitivo del Consiglio, cioè se la decisione relativa alla riscossione definitiva del dazio provvisorio fosse stata essa stessa affetta dagli stessi errori del regolamento provvisorio della Commissione. Dagli accertamenti definitivi relativi al dumping e al pregiudizio non è stato tuttavia riscontrato alcun errore.

Del resto, un'eventuale irregolarità nella procedura di audizione non incide sulla riscossione definitiva del dazio provvisorio. La ricorrente ha sostenuto il suo punto di vista durante la fase amministrativa del pro-

cedimento che ha fatto seguito all'istituzione del dazio provvisorio, e gli argomenti da lei dedotti sono stati presi in considerazione in occasione dell'adozione del regolamento definitivo. Di conseguenza, anche se la ricorrente non fosse stata informata in tempo utile prima dell'istituzione del dazio provvisorio, questo non può incidere sulla riscossione definitiva di questo dazio, dato che la ricorrente ha fatto conoscere i suoi argomenti prima che intervenisse la decisione relativa alla riscossione.

IV — Risposte ai quesiti rivolti dalla Corte nella causa C-160/87

1. La Corte ha invitato la Commissione e il Consiglio a precisare il modo secondo il quale è stato tenuto conto del tasso di inflazione iugoslavo nel calcolo del valore normale.

La *Commissione* e il *Consiglio* rispondono che nessun adeguamento esplicito è stato operato né è risultato necessario che fosse operato a questo proposito. Il calcolo del valore normale è stato basato sulla media ponderata dei prezzi di vendita interni di tre esportatori iugoslavi nel corso del periodo di riferimento, cioè l'anno 1985. Le istituzioni deducono, in questo contesto, che la differenza tra il tasso di inflazione della CEE e quello della Iugoslavia si riflette negli sviluppi del tasso di cambio mensile ECU-dinaro nel corso dell'anno 1985, il quale passa dai 147,804 dinari per 1 ECU di gennaio ai 264,184 dinari per 1 ECU di dicembre. La differenza tra queste due cifre rappresenta un accrescimento del 78,7% del valore dell'ECU rispetto al dinaro, il che corrisponde alla cifra dell'80% dedotta dalla ricorrente come tasso di inflazione in Iugoslavia per il 1985. Non è pertanto stato necessario alcun altro adeguamento al fine di tener conto del tasso d'inflazione iugoslavo.

2. La Corte ha, inoltre, invitato le parti a prendere posizione sulla questione della ricevibilità dei ricorsi proposti da importatori associati sollevata nelle osservazioni della parte interveniente Gimelec.

a) La *Neotype* fa riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia antidumping, dalla quale risulta che non vi è alcuna ragione per operare una distinzione tra imprese produttrici ed esportatrici, da un lato, e imprese importatrici che sono ad esse associate giuridicamente o nei rapporti di affari, dall'altro. Le une come le altre sono direttamente ed individualmente interessate qualora potessero dimostrare di essere state identificate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle inchieste preliminari.

La Neotype invoca a questo riguardo i seguenti motivi per i quali essa sarebbe direttamente ed individualmente interessata dal regolamento del Consiglio n. 864/87: la ricorrente è identificata in questo regolamento, non solo nel trentottesimo punto della motivazione, ma anche nell'art. 1, n. 4, lett. b), del regolamento. La citata disposizione fissa per la ricorrente un dazio doganale particolare il cui importo corrisponde non già alla differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera, non sdoganato e il prezzo menzionato nell'allegato del regolamento, come è contemplato in modo generale dall'art. 1, n. 3, bensì alla differenza tra il valore in dogana, determinato conformente all'art. 6 del regolamento n. 1224/80, e il prezzo menzionato nell'allegato.

Inoltre, la ricorrente è stata presa in considerazione dalle inchieste della Commissione e del Consiglio. Nella loro analisi del pregiudizio, tanto il regolamento della Commissione n. 3019/86 (dal ventiduesimo al

ventiquattresimo punto della motivazione) quanto il citato regolamento del Consiglio (dal ventunesimo al ventiquattresimo punto della motivazione) confrontano i prezzi di costo dei produttori comunitari con i prezzi di rivendita dei motori considerati, cioè i prezzi praticati dalle imprese associate agli esportatori. Questo prezzo è pertanto alla base dell'accertamento di un pregiudizio, il che produce perfino la conseguenza particolare che il dazio doganale differenziale verrebbe calcolato sulla base del prezzo di rivendita praticato dagli importatori associati. Questi sono pertanto persino più direttamente ed individualmente riguardati di quanto non lo sarebbero stati se i prezzi all'esportazione fossero stati calcolati sulla base del loro prezzo di rivendita.

Infine la Commissione con decisione 19 giugno 1980 (GU L 153, pag. 48) ha accettato l'impegno della ricorrente nel contesto del procedimeento antidumping precedente relativo alle importazioni di motori elettrici originari dell'Unione Sovietica.

b) Il *Consiglio* e la *Commissione* confermano che per le ragioni esposte nella motivazione del regolamento impugnato non è stato ritenuto necessario, nella fase della determinazione del dumping, fare riferimento nel caso degli importatori associati a un prezzo all'esportazione costruito. Il Consiglio ha, tuttavia, introdotto un metodo di calcolo specifico, applicabile agli importatori associati in occasione della determinazione dell'importo dei dazi antidumping eventualmente dovuti all'importazione.

Dall'art. 1, n. 4, del regolamento impugnato emerge che nel caso di importatori associati è stato fatto ricorso al metodo della « ricostruzione » del prezzo all'esportazione servendosi, a titolo di riferimento, del prezzo praticato al primo acquirente indipendente, conformemente all'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2176/84. Questo prezzo corrisponde al valore in dogana determinato conformemente all'art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1224/80.

Il Consiglio sottolinea di non essersi limitato a fissare in modo generale e astratto i criteri di calcolo per questa categoria di importatori, ma di avere egli stesso applicato questi criteri nei confronti dei sette importatori indicati per nome nell'art. 1, n. 4, lett. b), del regolamento impugnato tra i quali figura la Neotype. Questi importatori sono pertanto individuati nel senso della giurisprudenza della Corte e detta disposizione li riguarda pertanto direttamente ed individualmente. L'amministrazione doganale nazionale non ha alcuna scelta da esercitare, ma deve applicare nei loro confronti il dazio antidumping in modo automatico, tale quale risulta dalla differenza tra i due parametri. Ci si trova pertanto, nei confronti di questi importatori, in una situazione del tutto simile a quella relativa alle cause 138/79 (Roquette Frères/Consiglio, Racc. 1980, pag. 3333) e 139/79 (Maizena/Consiglio, Racc. 1980, pag. 3393) dove la Corte ha ammesso la ricevibilità dei ricorsi per il motivo che il Consiglio stesso aveva applicato alle imprese interessate i criteri di cui è causa.

M. Zuleeg
giudice relatore